

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.lauradifilippo@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:13/11/2015 05:45 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Priorità:normale

[Delega Costa dei Parchi.doc\(47888\)](#)

[Osservazioni Costa dei Parchi.pdf\(834310\)](#)

[Relazione geologica.pdf\(12232745\)](#)

[ordinanza regionale.pdf\(2226162\)](#)

[Esiti campionamenti.pdf\(251166\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
Segna come:Da leggere

Spett.le Regione Abruzzo Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale Ufficio Valutazione Impatto Ambientale In nome e per conto del Consorzio Costa dei Parchi, e giusta delega alla trasmissione a mezzo PEC allegata alla presente, si inviano le Osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. predisposte dal Consorzio Costa dei Parchi nell'ambito della Procedura di verifica di assoggettabilità del progetto "Par-Fas 2007-2013 linea di azione iv.2.1.a ? riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera). Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa ? fondi ex pain. Lavori di realizzazione di n. 3 pennelli emersi e ripascimento morbido sul litorale del Comune di Martinsicuro in Località Villa Rosa? ed i documenti allegati : -relazione geologica del Prof. Geol. Giovanni Marrone; -ordinanza regionale di classificazione delle acque n. 157 del 04/03/2015; -esiti campionamenti eseguiti dall'A.R.T.A. nel corso della stagione balneare 2015 nel punto di prelievo denominato ?200 mt Nord foce Vibrata?. Distinti saluti. Avv. Laura Di Filippo Avv. Lauro Tribuiani

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA	REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA VISTO ARRIVARE
17 NOV. 2015	13 NOV. 2015
Prot. N. RA 289332	SERVIZIO <i>Gallus</i> RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Analisi acque di balneazione

Id	Codice punto	Descrizione punto	Provincia	Comune	Tipologia	Data	Ora	Escherichia Coli	Enterococchi
5272	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	15/09/2015	12:15:00	64 MPN/100ml	5 UFC/100ml
5155	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	01/09/2015	11:10:00	164 MPN/100ml	15 UFC/100ml
5118	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	27/08/2015	11:40:00	64 MPN/100ml	9 UFC/100ml
5117	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	25/08/2015	09:45:00	1184 MPN/100ml	170 UFC/100ml
5109	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	20/08/2015	13:00:00	20 MPN/100ml	24 UFC/100ml
5101	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	18/08/2015	10:53:00	738 MPN/100ml	75 UFC/100ml
4994	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	03/08/2015	12:00:00	< 10 MPN/100ml	< 1 UFC/100ml
4954	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	29/07/2015	09:15:00	87 MPN/100ml	28 UFC/100ml
4953	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	23/07/2015	12:10:00	64 MPN/100ml	15 UFC/100ml
4950	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	21/07/2015	12:00:00	> 2005 MPN/100ml	1100 UFC/100ml
4928	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	10/07/2015	11:40:00	64 MPN/100ml	10 UFC/100ml
4927	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	08/07/2015	12:50:00	738 MPN/100ml	45 UFC/100ml
4849	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	06/07/2015	11:30:00	1652 MPN/100ml	310 UFC/100ml
4811	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	30/06/2015	10:50:00	< 10 MPN/100ml	< 1 UFC/100ml
4809	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Suppletiva	26/06/2015	09:30:00	< 10 MPN/100ml	< 1 UFC/100ml
4798	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	23/06/2015	09:45:00	1184 MPN/100ml	3500 UFC/100ml
4695	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	08/06/2015	11:15:00	324 MPN/100ml	125 UFC/100ml
4655	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	26/05/2015	10:40:00	178 MPN/100ml	47 UFC/100ml
4552	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	11/05/2015	11:20:00	20 MPN/100ml	< 1 UFC/100ml
4428	IT013067047006	200 m Nord foce fume Vibrata	Teramo	Martinsicuro	Routine	20/04/2015	11:25:00	< 10 MPN/100ml	< 1 UFC/100ml



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 4 MAR, 2015

Deliberazione N. 157

L'anno il giorno del mese di - 4 MAR, 2015

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1.	<u>DI MATTEO</u>	6.	<u>PAOLUCCI</u>
2.	<u>LOLLI</u>	7.	<u>PEPE</u>
3.		8.	
4.	<u>MAZZOCCA</u>	9.	<u>SCLOCCO</u>
5.		10.	

Svolge le funzioni di Segretario Franco La Civita

OGGETTO

Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) - Valori limite per un singolo campione;

- Allegato B (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.n.116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 31.03.2014, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2014 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

VISTO l'allegato "A" alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014), comprensivo anche di alcune modifiche apportate ai punti di campionamenti e alle acque di balneazione;

VISTO l'allegato "B" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;

VISTO l'allegato "B1" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;

VISTO l'allegato "C" al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

VISTO l'allegato "D" alla presente Deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2015, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, sono monitorate con frequenza mensile e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATO quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: " *Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione...adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento*";

PRESO ATTO che alcune acque di balneazione, al termine dell'annualità 2014, pur non essendosi verificato alcun superamento dei limiti tabellari negli ultimi quattro anni o a seguito di un solo sporadico episodio di superamento dei valori limite, sono state classificate come acque di qualità "scarsa", in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per la loro classificazione, che determina, in presenza di una variabilità elevata tra i vari dati batteriologici, pur conformi alla norma, la enfaticizzazione in negativo dei risultati ottenuti;

RILEVATO che per queste ultime acque di balneazione non ci si è potuti avvalere della procedura prevista per i campioni prelevati durante l'inquinamento di "breve durata", come indicato all'art.6, comma 5, del D.lgs. n. 116/08, che stabilisce che il campione con esito sfavorevole può essere sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole;

CONSIDERATO che la classificazione delle acque di balneazione riportate nell'allegato "B1" come acque di qualità "scarsa" a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010 non corrisponda ad una situazione di inquinamento conclamato, tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;

RITENUTO, pertanto, che le anzidette acque debbano essere sottoposte alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

RITENUTO, inoltre, che a seguito della attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate "scarse" ed elencate nell'Allegato "B1" possano essere riaperte alla balneazione, a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo -Servizio Opere Marittime e acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati;

RITENUTO opportuno demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, unitamente alle Amministrazioni Comunali, gli aggiornamenti delle acque di balneazione e dei profili delle stesse, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione,



l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

DATO ATTO della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
 - allegato "A", che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014);
 - allegato "B", che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;
 - allegato "B1", che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;
 - allegato "C", che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
 - allegato "D", inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;
- 2) **DI STABILIRE** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2015, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
- 3) **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;
- 4) **DI STABILIRE** che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, sono monitorate con frequenza mensile e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;
- 5) **DI STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" al termine dell'annualità 2014 a seguito di un solo sporadico episodio di superamento dei valori limite, in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per la loro classificazione, riportate nell'Allegato "B1", per le quali non ci si è potuti avvalere della procedura prevista per i campioni prelevati durante l'inquinamento di "breve durata", come indicato all'art.6, comma 5, del D.lgs. n. 116/08, trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a) della DIRETTIVA 2006/7/CE;
- 6) **DI DISPORRE** che le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1" siano sottoposte alle seguenti misure di gestione:
 - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
 - individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
 - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

- 7) **DI DISPORRE** che a seguito della attivazione delle misure di gestione anzidette, le predette acque di balneazione classificate "scarse" possano essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici;
- 8) **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Distretti Prov.li - la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
- 9) **DI FARE OBBLIGO** ai Sindaci dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'All.D al presente atto:
 - a) di segnalare, prima dell'inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento e/o gestione (all. B e B1) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;
 - b) di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - c) di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
 - d) di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
 - e) di segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;
- 10) **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2015, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;
- 11) **DI IMPEGNARE** l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'All.D al presente atto;
- 12) **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;
- 13) **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l'approvazione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell'allegato "E" del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;
- 14) **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA - Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
- 15) **DI AUTORIZZARE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: OO.MM. E ACQUE MARINE


UFFICIO: QUALITÀ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI

L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Marrama

(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Nicola Caporale

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo Visca

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Vittorio Di Biase


(firma)

Il Componente la Giunta
Apch Mario Mazzocca

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Dott. Franco La Civita

(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____ - 9 MAR 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo,
e Delegazione di Roma

(firma)

ANNO 2015
 ALLEGATO B
 157 - 4 MAR. 2015

ALLEGATO B

REGIONE ABRUZZO
 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio OO.PP.M. e Acque Marine

STAGIONE BALNEARE 2015

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE SCARSE NON BALNEABILI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E SOGGETTE A MISURE DI MIGLIORAMENTO

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità	COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
					INIZIO	FINE		DISTANZA		
		LAT	LONG	LAT	LONG					
IT013067037007	Teramo	Rosete A.	300 m Sud foce fiume Tordino	4 scarsa	42,738359	13,981113	42,735799	15,982237	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067037007 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e m 200 a SUD
IT013067035006	Teramo	Pineto	400 m Sud foce fiume Vomano	4 scarsa	42,653308	14,039264	42,650957	14,041012	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067035006 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 100 a SUD
IT013066028003	Pescara	Pescara	300 m Nord molo fiume Pescara	4 scarsa	42,468770	14,222230	42,468237	14,223895	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013066028003 sono interdette alla balneazione per m 50 a NORD e per m 100 a SUD
IT013065058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	4 scarsa	42,405000	14,321000	42,402064	14,326333	550	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065058008 sono interdette alla balneazione per m 200 a SUD e m 350 a NORD
IT013065058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	4 scarsa	42,400721	14,329244	42,399507	14,331868	250	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065058009 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 50 a SUD
IT013065058010	Chieti	Ortona	400 m Nord foce fiume Arielli	4 scarsa	42,389137	14,352569	42,387266	14,356162	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065058010 sono interdette alla balneazione per m 250 a SUD e per m 100 a NORD
IT013065058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	4 scarsa	42,385447	14,358927	42,384609	14,360313	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065058007 sono interdette alla balneazione per m 100 a SUD e per m 50 a NORD
IT013065058003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintoni	4 scarsa	42,311861	14,442008	42,311531	14,442438	50	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065058003 sono interdette alla balneazione per m 50 a SUD
IT013065058002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	4 scarsa	42,311531	14,442438	42,310920	14,443498	100	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065058002 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD
IT013065091004	Chieti	Torino S.	300 m Sud foce fiume Sangro	4 scarsa	42,235015	14,545009	42,233849	14,546842	200	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013065091004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 100 a SUD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1= ECCELLENTE
- 2= BUONA
- 3= SUFFICIENTE
- 4= SCARSA
- 5= NON CLASSIFICATA

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" e riportate nel PRESENTE ALLEGATO B sono non balneabili per motivi igienico - sanitari e soggette a misure di risanamento. Tali acque sono soggette a monitoraggio mensile e potranno essere riaperte ad avvenuta attuazione di misure di miglioramento come prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.

Cerbo

157 MAR 2015 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Carlo...

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO DI REC.PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

STAGIONE BALNEARE 2015

Table with columns: R. AZIENDA, PROVINCIA, COMUNE, DENOMINAZIONE PUNTO DI PRELIEVO, SCHEDA, COORDINATE AVIA, DISTANZA KM, DESCRIZIONE AREA INTERESSATA. Rows list various water sampling points across different municipalities like Teramo, Pescara, and Chieti.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e riportate nel PRESENTE ALLEGATO B1, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere sottoposte a trattamenti in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3, punto 4 del D.Lgs. n. 116/03 e all'art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 29/03/2010 e sottoporre tali acque di balneazione alle seguenti misure di gestione:

- 1 - allungo l'orario di apertura al pubblico del punto di balneazione, per consentire ai bagnanti di evitare l'area interessata;
2 - limitare l'accesso al punto di balneazione, per consentire ai bagnanti di evitare l'area interessata;
3 - attuazione di un monitoraggio massiccio e frequente;
4 - attuazione di un monitoraggio massiccio e frequente.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE - GESTIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio OD/AMM. e Acque Marine

ELENCO DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE
 Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali

Berto

Provincia	Comune	Coordinate UTM (decimali)				Lunghezza m	Descrizione aree interdetta
		Lat. Iniz. AREA	Long. Iniz. AREA	Lat. Fine AREA	Long. Fine AREA		
Parma	Monteponzone	42,819135	12,932779	42,819509	12,932779	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume VIBRATA fino a 100 metri a NORD dalla foce sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Parma	Usciole	42,836679	12,932703	42,837899	12,932702	100	Le acque della foce del fiume VIBRATA per 100 metri a SUD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Torino	Castellazzo	42,762992	12,954991	42,761429	12,955909	150	Le acque della foce del fiume SALINELLO per metri 150 a NORD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Torino	Giulianova	42,712475	12,955803	42,709026	12,956049	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume SALINELLO sono interdetta fino a 100 metri a SUD dalla foce in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Torino	Giulianova	42,7411	12,9776	42,74011	12,94051	150	Le acque delimitate dalla foce del fiume TORINO fino a 150 metri a NORD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Torino	Castellazzo	42,74011	12,95093	42,738556	12,951119	100	Le acque della foce del fiume TORINO per m 100 a SUD dalla foce del fiume stesso sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Torino	Castellazzo	42,73972	12,9593	42,654777	12,937888	100	Le acque della foce del fiume VOMANO per m 100 a NORD dalla foce del fiume stesso sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Torino	Pineto	42,692019	12,932124	42,693308	12,932064	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume VOMANO fino a 100 metri a SUD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Parma	Dira San'Angelo Montemaggiore	42,816777	12,952741	42,820011	12,952949	100	Le acque della foce del fiume SALINE a partire dalla foce del molo SUD della seconda foce del fiume per m 100 a NORD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Parma	Parma	42,848217	12,93909	42,847777	12,939111	100	Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdetta in quanto non adibite a balneazione per m 100 a NORD del molo del fiume Pescara e permanentemente vietate
Chieti	Trivento	42,439403	14,262681	42,4360196	14,2645065	400	Le acque di balneazione relative della foce del fiume ALBITO per m 100 a NORD e m 100 a SUD dalla foce stessa sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,403094	14,326333	42,400721	14,325144	100	Le acque di balneazione della foce del fiume FORD per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,397369	14,355102	42,395441	14,355027	100	Le acque di balneazione della foce del fiume ARIELLI per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,394404	14,399018	42,390018	14,398966	100	Le acque di balneazione della foce del fiume PETICCIO per m 100 a NORD e m 100 a SUD dalla foce stessa sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,391910	14,424588	42,387094	14,423011	100	Le acque di balneazione della foce del fiume MORO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona S. Vito	42,382504	14,441137	42,3811861	14,440009	100	Le acque di balneazione della foce del fiume CONTIGNI per m 100 a NORD e m 100 a SUD dalla foce stessa sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	S. Vito C.	42,38082	14,442408	42,380082	14,442973	150	Le acque di balneazione della foce del fiume FELTRINO per m 100 a NORD e m 100 a SUD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Alfonsine	42,380967	14,500793	42,380185	14,500589	100	Le acque della foce del fiume SANGRO per m 100 a NORD dalla foce sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torricella S.	42,380110	14,501189	42,380018	14,500909	100	Le acque di balneazione della foce del fiume SANGRO per m 100 a SUD sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torricella S.	42,380221	14,500905	42,380082	14,500595	90	Le acque di balneazione della foce del fiume CIENTO per m 50 a NORD sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Castellazzo	42,380082	14,500905	42,380045	14,500715	50	Le acque di balneazione della foce del fiume CIENTO per m 10 a SUD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Castellazzo	42,380049	14,500495	42,380012	14,500209	100	Le acque della foce del fiume BINELLO per m 100 a NORD sono interdetta in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Castellazzo	42,380012	14,500209	42,380012	14,500209	100	Le acque di balneazione della foce del fiume BINELLO per m 100 a SUD sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Castellazzo	42,380012	14,500209	42,380012	14,500209	750	Le acque di balneazione della foce del fiume LESDA per m 100 a NORD e per m 100 a SUD dalla foce del fiume sono interdetta in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Torino	Montebello	42,899360	12,920281	42,8990178	12,9202429	910	Particolare di Montebello
Torino	Giulianova	42,72812	12,971309	42,752141	12,974706	500	Porto di Giulianova
Parma	Castellazzo	42,767777	12,9561111	42,7669912	12,9561111	980	Porto di Castellazzo
Chieti	Ortona	42,39918	14,402904	42,398309	14,402804	1070	Porto di Ortona
Chieti	Castellazzo	42,380012	14,500209	42,380012	14,500209	300	Porto di Castellazzo
Chieti	Castellazzo	42,380012	14,500209	42,380012	14,500209	1000	Porto di Castellazzo
Chieti	S. Vito	42,380012	14,500209	42,380012	14,500209	180	Porto di S. Vito

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE REGIONALI PER ARTA E COMUNI per la
stagione balneare 2015**

Al fine di definire una omogeneità di comportamento a livello regionale dei diversi organismi coinvolti nella gestione della stagione balneare, vengono redatte le seguenti disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Definizione del campo di applicazione

Quanto contenuto nelle seguenti disposizioni è relativo alle acque di balneazione identificate nella presente Deliberazione di Giunta Regionale, avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015.**

Qualità delle acque di balneazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/2008 un'acqua di balneazione, sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici qualificanti, relativi ai quattro anni immediatamente precedenti alla stagione in corso, è classificata come "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente". Le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di tre anni di monitoraggio.

Monitoraggio

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri degli "Enterococchi intestinali" e degli "Escherichia coli", entrambi espressi in ufc/100ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010. I risultati di tale monitoraggio vengono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Programma di campionamento

Il programma di campionamento deve essere svolto secondo il programma di monitoraggio definito a livello regionale, d'intesa tra la Regione medesima e l'ARTA; esso consta di un campionamento, da svolgersi mensilmente, per il periodo aprile - settembre di ogni anno. Il periodo che intercorre tra un campionamento ed il successivo non potrà superare i trenta giorni.

Tale programma deve comunque svolgersi nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla Regione, che sono:

- per la stagione di campionamento: a decorrere dal 1° aprile con termine al 30 settembre;
- per la stagione balneare: con inizio dal 1° maggio e conclusione al 30 settembre.

Le acque di balneazione classificate "eccellenti", "buone" o "sufficienti" sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii, sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'allegato "B1", sono sottoposte ad un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale.

Le acque ancora *non classificate (NC)*, sono monitorate con frequenza quindicinale.

In presenza di condizioni meteomarine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi di acqua marina nella data fissata o nei giorni consentiti dalla normativa, cioè non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel programma di monitoraggio, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione, se attuata, deve comunque essere sempre supportata da idonea ed adeguata giustificativa documentale, che deve essere trasmessa al Ministero della Salute al termine della stagione balneare, per l'ulteriore inoltre, da parte del medesimo, alla UE.

Nel caso in cui il Comune debba emettere ordinanze di interdizione per cause assolutamente imprevedibili e non programmabili e/o ripascimenti, manutenzioni etc., o per avverse condizioni meteomarine, il campionamento potrà essere posticipato non oltre i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, previa tempestiva comunicazione all'ARTA.

I campioni sui quali effettuare l'indagine analitica di idoneità dovranno essere prelevati in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00, a circa cm. 30 sotto il pelo libero, in acque la cui profondità non sia inferiore a cm. 80 e superiore a cm. 120; tali modalità concorrono a determinare anche la distanza del punto di prelievo dalla battigia.

L'ARTA trasmette alla Regione Abruzzo le risultanze dei campionamenti effettuati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
operemariitime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

Inquinamento microbiologico e altri inquinanti

La gestione di questo tipo di inquinamento dovrà osservare, per ogni singolo campione, i valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010.

Nel caso si verifichi un superamento di tali valori limite durante un campionamento previsto dal programma di monitoraggio, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) **L'ARTA segnala tempestivamente, con fax e posta elettronica certificata, al Comune e, per conoscenza, alla Regione, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici;**
- b) **il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;**
- c) **L'ARTA esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro nei limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30/03/2010.**
Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e **comunicare l'esito delle analisi con fax e posta elettronica certificata al Comune e, per conoscenza, alla Regione;**
- d) **il Comune potrà provvedere alla revoca del provvedimento, a fronte di un primo esito analitico favorevole successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione; esiti sfavorevoli prolungheranno il tempo di chiusura sino al primo campione favorevole utile.**

Inquinamento di breve durata.

Laddove si configurino le condizioni per un inquinamento di breve durata, così come chiaramente definito all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116/2008, è necessario, tassativamente, che il campionamento di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento che ha dato esito sfavorevole).

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/08, utilizzando i simboli in calce alle presenti disposizioni.

Qualora il successivo esito analitico sia favorevole, si potrà procedere alla revoca del provvedimento di chiusura; Il campione risultato sfavorevole, per una sola volta nell'arco dell'intero ciclo di campionamento, non è inserito nella serie di dati utilizzati per definire la qualità delle acque.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, **il campione con esito sfavorevole può essere però sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole.**

Qualora l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il provvedimento rimane in vigore fino a quando un successivo campionamento dia esito favorevole; verificandosi questa circostanza, l'evento negativo non può essere definito di breve durata e quindi non è applicabile la procedura precedentemente illustrata e prevista al comma 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 116/2008.

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inguinamenti di breve durata, il Comune è tenuto a comunicare, ad inizio stagione, il numero di eventi verificatisi nella stagione precedente.

Situazione anomala. Art.2, comma 1, punto g), D.Lgs n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.Lgs n. 116/08 come " *un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- L'ARTA segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare all'ARTA eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie;
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso il web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione indicata;
- L'ARTA trasmette alla Regione, entro il 15 ottobre 2015, le informazioni sulle eventuali situazioni anomale, per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.

Qualora si sia verificata una situazione anomala, alla fine della stagione balneare il profilo delle relative acque di balneazione, come previsto dalla normativa, dovrà essere riesaminato, tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione, ed eventualmente, qualora sussistano gli elementi utili a tale scopo, aggiornato; tutto

questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono dell'acqua di balneazione.

Riapertura dei punti temporaneamente vietati

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.

Le acque di balneazione classificate "scarse", elencate nell'Allegato "B1", successivamente alla attivazione delle misure di gestione previste, potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo -Servizio Opere Marittime e Acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati.

Misure di gestione delle acque classificate "scarse" -All.B1

Le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1" sono sottoposte alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

Profili delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 116/08, aggiornano i Profili delle Acque di Balneazione entro l'inizio della stagione balneare e li inviano alla Regione Abruzzo per il successivo inoltro al Ministero della Salute e per l'inserimento sul sito regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it

Le Amministrazioni Comunali sono invitate ad apporre la relativa cartellonistica, aggiornata e revisionata al 2014, entro l'inizio della stagione balneare (1° Maggio 2015).

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2014, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc..

Informazione al pubblico

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010, i Comuni trasmettono al Ministero della Salute per posta elettronica, nonché successivamente per posta ordinaria, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca, non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

I Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. citato, per rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, agli eventuali divieti di balneazione o avvisi che sconsigliano la balneazione, dovranno predisporre apposita cartellonistica, utilizzando i segni e simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011, di seguito riportati:



La balneazione
è sconsigliata



Divieto
di balneazione





Qualità delle acque
di balneazione: eccellente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa




Qualità delle acque
di balneazione: buona

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque
di balneazione: Sufficiente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque di
balneazione: scarsa

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa

I segni e i simboli delle Acque di Balneazione sono consultabili alla pagina web:
<http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm>

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Visca

COSTA DEI PARCHI
Consorzio di Operatori Turistici
Lungomare Marconi – Angolo Via Rovigo
-64011- Alba Adriatica (TE)
Cod. fisc. e P.IVA IT 01656340674

Alba Adriatica, 12/11/2015

A ½ PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
Regione Abruzzo
Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone)
-67100- L'Aquila

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità del progetto "Par-Fas 2007-2013 linea di azione iv.2.1.a - riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera). Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa - fondi ex pain. Lavori di realizzazione di n. 3 pennelli emersi e ripascimento morbido sul litorale del Comune di Martinsicuro in Località Villa Rosa.

-Osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.-

Con la presente si trasmettono le osservazioni al progetto sopra emarginato, restando in attesa di Vs. cortese riscontro.

La documentazione trasmessa consta di:

1. osservazioni;
2. relazione geologica del Prof. Geol. Giovanni Marrone;
3. ordinanza regionale di classificazione delle acque n. 157 del 04/03/2015;
4. esiti campionamenti eseguiti dall'A.R.T.A. Abruzzo nel corso della stagione balneare 2015 nel punto di prelievo denominato "200 mt Nord foce Vibrata".

Distinti saluti.

COSTA DEI PARCHI - Consorzio di Operatori Turistici

Il Presidente

Ciabattoni Rivo Rico



1. PREMESSA

I più recenti atti ed indirizzi internazionali e comunitari concordano nel sostenere che una migliore tutela degli ambienti costieri può essere garantita attraverso una **strategia integrata di sviluppo sostenibile e di promozione della qualità ambientale**. Nell'Unione Europea il principale strumento di promozione della tutela dei litorali è la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della **Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC)** in Europa (2002/413/CE, GU L 148 del 6.6.2002).

Tale Raccomandazione nelle premesse sancisce chiaramente come sia: "*...di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della fauna e della flora costiere*". La Raccomandazione sottolinea in particolare come la gestione delle zone costiere dovrebbe essere basata in particolare sui seguenti elementi:

-l'adozione di una prospettiva globale di ampia portata (tematica e geografica), che contempli l'interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane che esercitano un impatto sulle zone costiere;

-l'adozione di una prospettiva di lungo periodo che tenga conto del principio di precauzione e delle necessità delle generazioni presenti e future;

-il ricorso a sistemi naturali e rispetto delle capacità di assorbimento degli ecosistemi per rendere le attività umane più rispettose dell'ambiente, responsabili sul piano sociale e valide da un punto di vista economico al lungo termine.

A livello del Mediterraneo, inoltre, le Parti Contraenti la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, meglio nota come Convenzione di Barcellona, hanno adottato in questo contesto un nuovo protocollo relativo alla Gestione Integrata delle Aree Costiere del Mediterraneo (ICAM), aperto alla firma a Madrid nel gennaio 2008 e sottoscritto dall'Italia nella medesima data, che si prefigge di raggiungere un approccio integrato e multisettoriale nella strategia di gestione integrata delle zone costiere, attraverso la definizione di un quadro comune di riferimento per l'intera regione Mediterranea.

Tale protocollo impegna in particolare le parti contraenti al fine di prevenire e mitigare più

efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'adozione di misure specifiche sui sedimenti costieri e le opere costiere. Inoltre punta l'accento sulla necessità di adottare misure volte a preservare le caratteristiche non solo degli habitat marini ma anche degli estuari, istituendo zone protette tese ad evitarne la scomparsa, ma adottando anche misure volte a disciplinare o, se necessario a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi su tali habitat; in questo contesto particolare accento viene posto anche sulla preservazione e il ripristino, ove possibile delle dune.

Nel protocollo in relazione ai rischi delle zone costiere è espressamente previsto che: *"...nell'ottica di prevenire e mitigare in modo più efficace gli impatti negativi derivanti dall'erosione costiera, attraverso il protocollo ICAM i paesi mediterranei firmatari si impegnano di adottare le misure necessarie per conservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti inclusi quelli riconducibili al rischio di risalita del livello del mare. La nuova frontiera per la mitigazione dell'erosione costiera e la tutela delle attività produttive legate alla stabilità delle spiagge è quindi rappresentata dalle soluzioni che la gestione integrata delle zone costiere offre per il riequilibrio dei sistemi fiume-costa.*

In altri termini, da un lato promuovere usi flessibili che accettino la non rigidità della linea di riva (e conseguentemente delle spiagge) e dall'altro favorire i meccanismi di rialimentazione naturale, soprattutto attraverso la gestione dei depositi di sedimento intrappolati dalle opere di sbarramento lungo i corsi d'acqua (dighe, traverse, briglie)."

Al punto 1.1. della Verifica Ambientale Preliminare viene ben rappresentato, sia pure in forma estremamente sintetica, il suddetto quadro di riferimento a cui dovrebbe essere informato il Progetto in esame.

Dalla lettura della documentazione di Progetto, tuttavia, appare evidente che l'Ente proponente abbia rinunciato al perseguimento dei suddetti principi ed obiettivi, rilevandosi significative divergenze dal quadro di riferimento.

Prima della più puntuale argomentazione sulla sussistenza di queste divergenze, corre tuttavia l'obbligo evidenziare che la scrivente Associazione ha in passato più volte, reiteratamente sollecitato gli Enti Territoriali in vario grado competenti in tema di gestione delle aree costiere ad adottare approcci coerenti con questo quadro di riferimento sovraordinato, privilegiando l'adozione di linee di intervento il più possibile unitarie in grado di garantire un'effettiva tutela delle aree costiere. Tali sollecitazioni, tuttavia, nonostante le argomentazioni ed i riferimenti alle referenze adottati, non risultano aver

sortito utili effetti, visti anche i diversi progetti/interventi, particolarmente lontani dai principi sanciti dal quadro normativo di riferimento, che sono stati proposti e realizzati fino ad oggi.

2. CAUSE DEI FENOMENI EROSIVI DELLA COSTA.

Individuare le cause che hanno determinato l'attuale fase erosiva della costa abruzzese non risulta difficile: al contrario, risulta molto più impegnativo stabilire un ordine di importanza da attribuire alla genesi di questi fenomeni, siano essi di origine naturale o antropica.

Cause naturali

I fattori naturali che possono influire sulla dinamica costiera sono principalmente di origine geologica e meteomarina di ordine locale, regionale o globale. Tra i fattori di origine geologica sono da ricordare le caratteristiche sedimentologiche e geomorfologiche della costa e dei fondali antistanti, la forma e l'orientamento dell'unità fisiografica, le caratteristiche geolitologiche e idrogeologiche dell'entroterra. Non meno importanti sono le condizioni meteomarine della zona e il relativo trasporto solido lungo costa. Tra i fattori che a scala globale o regionale possono influire sulla stabilità di una spiaggia, possiamo citare i fenomeni di subsidenza ed eustatismo, così come le condizioni climatiche.

I fattori naturali brevemente accennati hanno regolato la dinamica e l'equilibrio del litorale in esame fino ad alcuni decenni addietro, fino a quando l'avvento del fattore antropico, con massicci interventi sia sulla fascia costiera che nell'entroterra, soprattutto lungo i bacini fluviali, ha alterato la normale evoluzione dei processi naturali (Massi, Elmi, Marrone, 2003).

Cause antropiche

Si può affermare che, nel processo erosivo tuttora in corso lungo il litorale abruzzese, l'uomo, consapevolmente o inconsapevolmente, ha dato il suo contributo condizionando negativamente l'equilibrio dei litorali sia attraverso interventi realizzati sulla costa stessa con la costruzione di opere marittime come pennelli trasversali, moli e scogliere, sia attraverso interventi realizzati nell'entroterra in corrispondenza dei bacini fluviali.

L'antropizzazione dei settori costieri ha subito, in questi ultimi decenni, un incremento sempre più marcato passando da una concentrazione di tipo puntiforme ad una quasi lineare e determinando il costipamento dei terreni incoerenti a causa dei carichi anomali

delle costruzioni, nonché un aumento, anche se difficile da quantificare, del fenomeno della subsidenza (Adamoli, 1979). Inoltre, la distruzione di alcuni tratti del rilevato dunale (litorale di Martinsicuro) ha favorito l'allontanamento della sabbia per trasporto eolico, oltre ad eliminare quel materiale che costituiva una specie di deposito temporaneo dal quale la spiaggia, durante le tempeste marine, poteva attingere la sabbia e rimetterla in circolo lungo riva. Le cause principali dell'arrestarsi della naturale tendenza all'avanzamento del litorale abruzzese sono da ricercarsi proprio negli interventi lungo i bacini fluviale e nei vari tipi di intervento lungo costa.

Gli interventi antropici effettuati nell'entroterra lungo i bacini fluviali, che rappresentano i principali apportatori di detriti nell'ambiente costiero, devono essere considerati tra i fattori più importanti della morfogenesi delle coste. Essi hanno determinato una diminuzione della portata solida dei vari corsi d'acqua che sfociano nel tratto di litorale in questione.

Tale riduzione è da imputarsi principalmente alle seguenti opere:

- costruzione lungo il corso dei fiumi di sbarramenti artificiali a scopo idroelettrico ed irriguo. Queste opere non solo riducono il trasporto solido fluviale a valle dello sbarramento, ma modificano anche il regime dei fiumi a valle delle dighe di ritenuta;
- costruzione di canali di derivazione fluviali per mezzo di piccoli sbarramenti, che modificano il regolare svolgimento dei processi di erosione e sedimentazione;
- realizzazione di diversi laghetti collinari a scopo irriguo, che raccogliendo durante le piogge le acque meteoriche, riducono sensibilmente la portata liquida e solida dei corsi d'acqua;
- opere di consolidamento e di sistemazione idraulica forestale;
- interventi di risagomatura degli alvei fluviali;
- estrazione incontrollata e spesso abusiva di materiale ghiaioso e sabbioso dall'alveo dei fiumi (stimata da Aquater nel periodo 1966-1973 in 2.000.000 m³ a fronte di concessioni per 580.000 m³), determinando una notevole riduzione del carico solido.

La progettazione e la realizzazione delle opere marittime è stata nel contempo effettuata spesso senza tener conto della complessa dinamica costiera. Infatti il trasporto solido lungo costa è fortemente influenzato e penalizzato da opere come moli e pennelli che, oltre a proteggere limitati tratti di spiaggia, accelerano l'erosione delle adiacenti spiagge situate sottoflutto.

2. LA DINAMICA EVOLUTIVA DELLA COSTA DI ALBA ADRIATICA E MARTINSICURO.

L'ampiezza del litorale di Alba Adriatica, si è mantenuta stabile fino alla fine degli anni '90, mentre ha subito, successivamente, le conseguenze delle opere di difesa effettuate sul litorale di Martinsicuro. Fin dall'anno 1954 sono state infatti realizzate, a partire dalla foce del Tronto verso Sud, fino ad arrivare attualmente in corrispondenza dell'abitato di Villa Rosa, tutta una serie di opere di difesa consistenti inizialmente in scogliere foranee e solo nell'ultima fase in scogliere soffolte, pennelli e ripascimenti artificiali. Negli ultimi decenni il litorale a Sud di Martinsicuro ha subito problemi di erosione anche a causa del porto di Martinsicuro che intrappola circa 15.000-20.000 m³ di sedimenti all'anno.

La realizzazione di strutture rigide, limitatamente ai segmenti protetti, ha determinato, in un primo momento, in corrispondenza di tali aree l'arresto della fase erosiva e l'avanzamento della spiaggia ma, a causa dell'interruzione completa, del seppur debole transito sedimentario verso sud, ha anche innescato processi erosivi nelle spiagge stabili sottovento (Alba Adriatica), cioè nella direzione del trasporto dei sedimenti.

A causa di questa serie di modificazioni a catena si è assistito nel tempo alla migrazione verso sud del "gradino di erosione" il quale ha ormai raggiunto i primi 1800-2000 metri del litorale di Alba Adriatica (Massi, Elmi, Marrone, 2003).

In base all'analisi della documentazione cartografica dal 1935 al 2000, Adamoli ha schematizzato l'evoluzione morfologica della linea di riva come segue:

1940-1970: in questo periodo si è avuto un avanzamento della linea di riva da 40 ad 80 m e l'arenile ha raggiunto un'estensione di 174.390 m².

1970-1981: la spiaggia ha continuato ad accrescersi passando ad una superficie di 259.000 m² e l'avanzamento della linea di battigia da 15 a 60 m.

1981-1983: la linea di riva fa registrare avanzamenti massimi di 15 m e locali arretramenti che presso la foce possono raggiungere valori di 18 m.

1983-1984: la linea di costa continua a subire oscillazioni con avanzamenti ed arretramenti rispettivamente di 20 e 8 m; nel complesso la spiaggia si accresce raggiungendo un'estensione pari a 262.630 m².

1984-1994: l'arenile raggiunge la massima estensione (302.527 m²) e la linea di riva avanza fino ad un massimo di 30 m.

1994-2000: per la prima volta la superficie della spiaggia diminuisce, in concomitanza con le opere di difesa rigide lungo il litorale di Villa Rosa, passando a 291.157 m² e l'arretramento della linea di riva è osservabile nel primo tratto di 700 m dalla foce del Vibrata, dove si registra un arretramento massimo di 30 m. Era facile prevedere che la tendenza evolutiva negativa del litorale, se non fossero stati attivati adeguati interventi di difesa, potevano permanere nel tempo e interessare progressivamente anche gli altri settori posti più a meridione con effetti sempre più consistenti.

2000-2003: l'arretramento della linea di riva già registrato nel 2000 si è ulteriormente accentuato per il tratto di litorale a sud del torrente Vibrata, raggiungendo in alcuni tratti i 50 metri di spiaggia erosa e si è evidenziata una migrazione verso sud del fenomeno erosivo (Massi, Elmi, Marrone, 2003).

2003-2012: I dati registrati nel mese di novembre 2012 hanno confermato che la tendenza evolutiva all'arretramento della linea di costa è tuttora in atto. Il tratto finale del lungomare di Villa Rosa verso sud mostra un arretramento della linea di riva generalizzato che va dai 20 m ai 50 metri. Per quanto riguarda il lungomare di Alba Adriatica si assiste, per il tratto più a Nord, ad un arretramento della linea di costa di circa 15-20 m dalla Bambinopoli alla Rotonda di Via Mazzini, in corrispondenza dello chalet Fiko D'India abbiamo un arretramento della linea di riva di circa 35 metri, il tratto di spiaggia verso sud si presentava stabile con variazioni in negativo di circa 5 metri.

- **2012-2015:** nel mese di giugno 2015 è stata effettuata dal Prof. Geologo Giovanni Marrone una misura in continuo, attraverso strumentazione GPS, della linea di costa dal confine tra Tortoreto e Giulianova (fiume Salinello) fino al porto di Martinsicuro, per una lunghezza indicativa di circa 15 Km: i risultati della misurazione, messi in relazione con le linee di costa del 2010, 2003 e 1984 mostrano attualmente l'accentuarsi del fenomeno erosivo proprio nel litorale Nord di Alba Adriatica, nonostante il riporto di enormi quantitativi di sabbia effettuato con idrovora tra il 2004 ed il 2006 da parte della Regione Abruzzo a Villa Rosa Sud.

L'estratto cartografico evidenzia per il litorale di Alba Adriatica l'avanzamento del gradino di erosione, con un arretramento della linea di costa per i primi 1500 m del litorale nord, in particolare si osserva:

- 1) Area Bambinopoli-Via Mazzini: il raffronto tra le linee di costa del 2003 e del 2015 mostra un arretramento variabile di 10-15 metri per l'area nord, 5-10 metri per l'area di via

Mazzini. Il raffronto tra le linee di costa del 1984 e del 2015 mostrano un arretramento della linea di costa variabile i 65-70 metri per l'area nord ai 45-50 metri per l'area di via Mazzini.

2) Area Via Mazzini-Prima Pineta: il raffronto tra le linee di costa del 2003-1984 e del 2015 mostra un arretramento della linea di costa variabile di 30-35 metri per l'area che va da via Mazzini al FiKo D'India, per poi tornare in equilibrio nell'area della pineta.

E' quindi evidente, in termini di tendenza evolutiva, che dal 1994 ad oggi si è registrata una tendenza all'arretramento del litorale di Alba Adriatica, le cui cause sono da attribuite a tre fattori:

1. minore apporto solido da parte dei corsi d'acqua, a causa dello sfruttamento degli inerti ed alle opere presenti sul comune di Martinsicuro, primo tra tutti il porto che con la sua apertura verso Nord intercetta gran parte sei sedimenti trasportati dal fiume Tronto;
2. progressivo esaurimento dei fenomeni di erosione del litorale di Martinsicuro che si è tradotto in una riduzione di apporti solidi al litorale di Alba Adriatica;
3. l'insieme delle opere realizzate lungo il litorale di Martinsicuro ha prodotto la perdita dei sedimenti verso il largo a discapito del flusso litoraneo altrimenti destinato ad alimentare la spiaggia di Alba Adriatica posta sottoflutto (Mondini & Venturini, 2001).

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Il litorale di Martinsicuro e di Alba Adriatica può attualmente considerarsi una sub-unità fisiografica chiusa a nord dal porto di San Benedetto ed a sud da quello di Giulianova.

La spiaggia, sia emersa che sommersa, è formata da sabbia medio-fine e la costa, pressoché rettilinea, è orientata secondo la direzione 340°-160° N.

Il litorale di Martinsicuro è, allo stato attuale, quasi interamente protetto da barriere distaccate emergenti realizzate tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Il litorale di Villa Rosa è, allo stato attuale, protetto da barriere sommerse e pennelli realizzati dalla metà degli anni '80 e finiti di realizzare intorno al 2006.

Le ultime opere realizzate nel 2014 sul litorale di Martinsicuro sono consistite nel rinfoltimento delle barriere emerse esistenti, nella realizzazione di barriere soffolte di collegamento tra le barriere emerse e la realizzazione di tre pennelli ortogonali alla costa; tali lavori sono stati realizzati per un tratto di 1500 metri a Martinsicuro nord, in corrispondenza del centro abitato.

Tutte le analisi, sia geologiche che morfologiche, evidenziano che le opere realizzate nel tempo a difesa dell'arenile di Martinsicuro-Villa Rosa non solo non hanno prodotto i benefici attesi, avendo assicurato minimi e inadeguati recuperi di arenile, ma hanno invece spostato il gradino di erosione più a sud verso Alba Adriatica.

E' allora ragionevole affermare che, continuando nella esecuzione di simili opere, nel giro di qualche anno la spiaggia di Alba Adriatica subirà ulteriori, fortissimi effetti erosivi e anche il Comune di Tortoreto ne risentirà in maniera importante.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.

Sotto il profilo programmatico, il Progetto risulta palesemente in contrasto con le misure di salvaguardia suggerite dalle normative italiane e comunitarie afferenti l'attuazione di azioni antropiche inopportune nella fascia costiera.

Le misure di salvaguardia sono indicazioni emanate per prevenire l'attuazione di misure ed interventi nella fascia costiera che possano risultare in contrasto con le dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteo-marino o che in ogni modo possano turbare, in modo determinante, l'equilibrio morfodinamico delle principali unità e sub-unità fisiografiche di riferimento.

In tale contesto si riassumono brevemente le principali raccomandazioni in tema di indirizzi e criteri per la progettazione delle opere marittime:

1) *i progetti di difesa costiera devono possibilmente privilegiare il ricorso a metodi basati sul ripascimento ed eventualmente su opere fisse che abbiano principalmente lo scopo di governare i movimenti dei detriti, senza tuttavia privare l'arenile dell'energia del moto ondoso, prevedendo a tal fine anche la rimozione, progressiva e/o parziale, d'opere esistenti risultanti non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto;*

2) *le opere di difesa fisse, ove necessarie, possono essere realizzate se non in contrasto con le finalità ed i contenuti sopra evidenziati;*

3) *è preferibile incentivare ed investire in soluzioni tecniche alternative rispetto alle opere di difesa fisse, che presentino un basso impatto ambientale.*

Il progetto, così come concepito si mostra carente e/o in contrasto con le predette misure di salvaguardia in quanto: 1) si privilegiano le soluzioni rigide ai semplici ripascimenti; 2) non si incentivano opere a basso impatto ma al contrario si prevedono interventi (realizzazione di pennelli) che nel panorama delle opere di difesa costiera sono tra le più impattanti; 3) non si tengono in debita considerazione da un lato i modesti effetti prodotti

dalla medesima tipologia di intervento già realizzata sul litorale di Martinsicuro, dall'altro del notevole accentuamento dei fenomeni erosivi sul limitrofo Comune di Alba Adriatica (perdita di notevoli tratti di spiaggia in pochi anni), sicchè in un doveroso contemperamento dei vari interessi coinvolti e valutato adeguatamente il rapporto tra costi e benefici dell'opera, i primi risultano di gran lunga prevalenti rispetto ai secondi; 4) non si individuano opere e/o interventi di protezione della costa anche per la limitrofa area del Comune di Alba Adriatica, sebbene sia certa l'esportazione del fenomeno erosivo verso sud.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.

L'analisi del quadro di riferimento progettuale non può prescindere dall'attenta analisi della corretta dinamica evolutiva della linea di costa interessata dall'intervento proposto.

In proposito, va rimarcato che, sulla scorta dei dati a disposizione e delle analisi svolte, l'insorgere e l'accentuarsi del fenomeno erosivo del litorale di Martinsicuro e Villa Rosa sono da ricondursi in via principale alla costruzione del porto turistico avvenuta nei primi anni 2000: l'imboccatura del porto, realizzata erroneamente verso nord, cattura infatti i sedimenti provenienti dal fiume Tronto (stimati in complessivi 10.000 m³/anno), annullando quasi completamente quello che sarebbe il rinascimento naturale apportato dal fiume. Gli aspetti negativi legati alla realizzazione del porto con imboccatura verso nord sono molteplici e oramai visibili a tutti: 1) pressoché totale inagibilità del porto fin dall'anno della sua costruzione a causa dell'insabbiamento; 2) erosione della linea di costa del litorale truentino a causa del mancato apporto dei sedimenti provenienti dal fiume Tronto, che è catturato per l'80% dal Porto stesso; 3) danni economici alle strutture recettive del territorio che si vedono private della loro risorsa primaria, vale a dire il litorale; 4) danni economici ingentissimi per le casse regionali e comunali, poiché ogni anno vi è la necessità di dragare il Porto di Martinsicuro per liberarne il fondale, con successivo trasporto di sabbia, di scarsa qualità, in altre zone del litorale, con un impegno economico di circa € 50.000/00-80.000/ annui, lavori che hanno la durata di una sola stagione. Tale situazione è ormai diventata paradossale, oltre che fonte di gravissimo danno erariale: qualsiasi intervento che si voglia realizzare non dovrebbe poter prescindere, sotto il profilo progettuale, dalla realizzazione di lavori all'imboccatura del Porto di Martinsicuro, al fine di ristabilire il ripascimento naturale garantito dall'apporto sedimentario del fiume Tronto. In tale contesto di riferimento, l'ampiezza del litorale di Alba Adriatica si è mantenuta

stabile fino alla fine degli anni '90, successivamente ha subito delle evidenti conseguenze negative a seguito delle opere di difesa effettuate sul litorale di Martinsicuro. Nel corso degli anni è stata infatti realizzata una lunga serie di opere di difesa consistenti inizialmente in scogliere foranee e, nell'ultima fase, in scogliere soffolte, pennelli e ripascimenti artificiali. La realizzazione di strutture rigide, limitatamente ai segmenti protetti, ha innescato, a causa della interruzione completa del seppur debole trasporto sedimentario verso sud, processi erosivi nelle spiagge stabili sottovento (Alba Adriatica), cioè nella direzione del trasporto dei sedimenti stessi.

Le considerazioni sopra evidenziate lasciano chiaramente comprendere che il fenomeno erosivo del litorale di Martinsicuro ed Alba Adriatica è dovuto, oltre che a fenomeni di carattere naturale, alle attività di intervento finora realizzate nel corso degli anni, che si sono rivelate inadeguate e in larga parte dannose per i territori.

*** **

Svolta tale premessa di carattere generale, per quanto attiene ai modelli numerici utilizzati per lo studio degli scenari non risultano riportati i parametri utilizzati in input sottraendo la possibilità di qualsivoglia controllo, come non sono riportati gli errori e il grado di confidenza dei modelli stessi.

Si è scelto di elaborare scenari prevalentemente "monointervento", escludendo l'eventualità di approcci integrati in coerenza con i riferimenti del quadro programmatico sovraordinato. Infatti, nulla è stato stimato o valutato riguardo la riattivazione del trasporto solido dei corsi d'acqua, azione a chiaro carattere concorrente in una strategia di approccio integrato. Opzione che potrebbe essere assicurata valutando operazioni di bypass sulle opere idrauliche presenti sui corsi d'acqua principali, in grado sicuramente di fornire un utile contributo in considerazione della moderata magnitudo del fenomeno erosivo, dei trend evolutivi e degli spazi disponibili per arretramenti della linea di costa.

Non è stato valutato alcun intervento al fine di correggere l'erroneità dell'imboccatura del porto di Martinsicuro che, sulla scorta dei dati oggettivi, ha costituito e costituisce concausa rilevante dell'insorgere e dell'accentuarsi dei fenomeni erosivi dei litorali di Martinsicuro ed Alba Adriatica.

Non si è privilegiato, come invece fatto per il Comune di Alba Adriatica, il ricorso al c.d. ripascimento puro, modello di intervento in grado di non esportare, in un'area già fortemente colpita dal fenomeno erosivo, il fenomeno erosivo verso sud.

Lo scenario relativo alla previsione di barriere sommerse lungo tutto il litorale è stato scartato per l'eccessivo costo, sebbene lo si consideri di riferimento in una prospettiva di

lungo termine, in cui lo scenario individuato, quello cioè fondato sulla realizzazione prevalente di pennelli, costituisce una base evolutiva.

In tale contesto, la soluzione progettuale prescelta presta il fianco ad innumerevoli controindicazioni: l'analisi delle zone costiere di Martinsicuro in cui sono già stati realizzati dei pennelli mostra anzitutto che in più punti l'esistenza dei pennelli riduce la spiaggia più dell'opzione zero (relazione geologica Prof. Marrone, 2015), per cui per limitare l'effetto lunata sarà comunque necessario eseguire continui interventi di ripascimento; più in generale, la tipologia di opere previste non appare in grado di rispondere in maniera efficace, in un contesto integrato di difesa della costa, alle dinamiche di erosione che sono prevalentemente di tipo ortogonale.

I pennelli alterano infatti profondamente i meccanismi del trasporto litoraneo mediante l'intercettazione delle sabbie causando una generale espansione della spiaggia sopraflutto e fenomeni erosivi anche importanti nei settori sotto flutto. Determinano inoltre una variazione dell'orientamento della linea di riva, che assume generalmente un caratteristico andamento a "dente di sega" (Bush et al., 2001; Charlier et al., 2005). L'avanzamento della battigia, sia pure modesto, in corrispondenza del pennello porta infine ad un aumento di ripidità del profilo di spiaggia, con conseguenti variazioni di granulometria dei sedimenti presenti (Pranzini, 2004).

Oltre alle suddette modifiche su forma e dimensioni della spiaggia e orientamento della linea di riva, va poi considerato l'effetto che la realizzazione di pennelli comporta sul bilancio sedimentario del litorale. Infatti, a seguito dell'avanzamento della linea di riva in corrispondenza del versante sopraflutto (del pennello), parte del sedimento riesce a superare la struttura disperdendosi verso il largo, e venendo così definitivamente sottratto al bilancio sedimentario del litorale (APA T, 2007). Inoltre, all'interno delle celle delimitate da pennelli contigui, possono formarsi vortici stazionari che favoriscono a loro volta la perdita di sabbia verso il largo (Pranzini, 2004).

E' piuttosto chiaro allora che i pennelli non sono in grado di contrastare le perdite di sedimenti dovute allo spostamento in senso onshore – offshore, che costituiscono il vero problema, e di contro rappresentano ostacolo al trasporto longshore che ridistribuisce i sedimenti lungo costa (*al danno si aggiunge la beffa!*). Al riguardo è del tutto mancante negli elaborati di progetto la valutazione dell'entità, innegabile ed oggettiva, del trasporto solido dei corsi d'acqua afferenti alla costa, per cui risulta preoccupante la prospettiva che a seguito degli interventi si continuerà a perdere sedimenti verso l'offshore per l'inefficacia dei pennelli nei confronti dell'azione del mare ortogonale alla linea di costa e al contempo

si rinuncerà al seppur ridotto ma rilevante apporto solido dei corsi d'acqua afferenti alla costa per via dell'azione "disperdente" a largo i sedimenti determinata dai pennelli.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.

Tutte le relazioni di progetto risultano oltremodo carenti in tema di valutazione del possibile impatto ambientale della realizzazione dei pennelli. Ciò sia con riferimento ai possibili riflessi sul dinamismo delle acque, sia con riferimento alla qualità e balneabilità delle acque.

Per quanto riguarda le interferenze con il dinamismo delle acque, specie nei periodi più caldi e calmi, incombe in maniera importante il rischio della proliferazione algale. Oltre alla creazione di un substrato favorevole, la realizzazione dei pennelli potrebbe infatti determinare condizioni favorevoli allo sviluppo di fioriture algali, anche di natura tossica, intensificate da una possibile riduzione del ricambio idrico all'interno delle celle. Nel caso in cui il ricambio idrico dovesse essere notevolmente ridotto, oltre allo sviluppo e intensificazione di fioriture bentoniche, potrebbe essere facilitato lo sviluppo, o l'accumulo, di popolamenti fitoplanctonici determinando torbidità dell'acqua e in casi estremi eventi di ipossia/anossia dei fondali.

Dal punto di vista ambientale, le opere da realizzare per la difesa del litorale di Martinsicuro pongono anzitutto degli interrogativi riguardanti la possibilità di sviluppo di fioritura algali bentoniche e anche planctoniche in relazione:

- a) alla creazione di un substrato favorevole allo sviluppo di macroalghe che ospitano la microalga tossica, ad oggi assenti dalla zona;
- b) alla riduzione del ricambio idrico all'interno delle aree oggetto di intervento, che potrebbe favorire lo sviluppo e anche il collasso improvviso di fioriture di microalghe bentoniche, con eventuale rilascio di tossine;
- c) all'aumento del tempo di residenza delle acque prossime alla costa, con la possibilità di sviluppo fioriture di microalghe planctoniche potenzialmente dannose preesistenti nell'area o anche introdotte attraverso stadi di resistenza contenuti nei sedimenti riportati a seguito dei ripascimenti.

Trattasi di fenomeni in parte peraltro già verificatisi nel territorio di Martinsicuro e di Villa Rosa, ove è già stato riscontrato negli anni passati un notevole aumento della fioritura algale.

Altro rilevante profilo, che risulta completamente ed incredibilmente ignorato dagli studi e dai documenti preliminari allegati al progetto, è il possibile impatto delle opere da realizzare sulla stessa balneabilità delle acque.

Giova premettere che gli interventi proposti si collocano tutti nell'area ricompresa tra la Via e la foce del Torrente Vibrata; l'ultimo pennello da realizzare risulta in particolare allocato a circa 500 m dalla sponda del torrente.

In tali tratti di costa (punti di prelievo denominati rispettivamente: "Villa Rosa" e "200 mt Nord Foce Vibrata"), le acque di balneazione sono state classificate dalla Regione Abruzzo, con ordinanza n. 157 del 04/03/2015, di qualità SCARSA A SEGUITO DI RECENTI EPISODI DI INQUINAMENTO O DI FLUTTUAZIONI DI DATI E SOGGETTE A MISURE DI GESTIONE.

A ciò va aggiunto che nel corso dell'ultima stagione balneare il tratto posto a ridosso della Foce del Torrente Vibrata (punto di prelievo denominato "200 mt Nord Foce Vibrata") risulta essere stato interessato da ben sei ordinanze di divieto temporaneo di balneazione emanate dal Sindaco di Martinsicuro a seguito di reiterati superamenti dei valori limite di batteri imposti dalla normativa di settore rilevati dall'A.R.T.A.

Appare allora fin troppo agevole rilevare come risulti a dir poco incomprensibile la estrema superficialità nella sottovalutazione dei rischi di natura ambientale e in tema di salute pubblica derivanti dalla tipologia di intervento proposta: la realizzazione dei pennelli, con conseguente diminuzione del ricambio idrico ed innalzamento della temperatura delle acque, possono avere un notevole impatto sulla balneabilità del tratto di mare interessato dall'intervento, oltre che su quelli limitrofi, facilitando il ristagno delle acque e la proliferazione dei batteri.

Come è noto in una procedura di Verifica di Assoggettabilità, nello svolgere le valutazioni necessarie, è importante applicare il principio di c.d. precauzione; la valutazione deve cioè tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito.

A tal riguardo, vale la pena citare la Sentenza del TAR Firenze, n. 986/10, secondo cui: «*La valutazione di impatto ambientale, inoltre, comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, "in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della PA di non*

sottoporre beni di primario rango costituzionale, quale quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi»

Nel progetto non viene indicato nessuno studio preliminare, tantomeno di semplice monitoraggio, volto a verificare i possibili riflessi che la realizzazione dei pennelli potrebbe avere sulla qualità delle acque di balneazione in un tratto di mare fortemente a rischio in quanto classificato di qualità "SCARSA" dalla stessa Regione Abruzzo e interessato da plurimi divieti di balneazione nel corso dell'ultima stagione balneare.

*** **

Quanto all'impatto paesaggistico sul profilo della costa, nella relazione preliminare lo stesso appare estremamente minimizzato, laddove invece la consistenza delle opere assume notevole imponenza. In particolare, la superficie affiorante per ogni singolo pennello in prossimità della linea di riva è di circa 3 m di larghezza per una lunghezza variabile da 100 mt (primo pennello) a 60 m (ultimo pennello) in mare ed un'altezza di circa 1 mt. sopra il livello del mare. A ciò va aggiunto l'effetto sulla linea di costa determinato dai pennelli che condurrà alla formazione dell'andamento c.d. a "dente di sega".

E' dunque di indubbia rilevanza l'impatto dell'intervento per le implicazioni ascrivibili alla sfera percettivo-paesaggistica a cui si associeranno conseguenti ripercussioni di natura economica e sociale.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esame della documentazione progettuale emerge una serie impressionante di criticità che attengono ad aspetti che vanno dal più generale piano della coerenza con il quadro di riferimento sovraordinato a quelli di merito inerenti l'efficacia e gli impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sulle dinamiche socioeconomiche dell'area interessata, sinteticamente rappresentate nelle precedenti pagine.

Sicuramente tali criticità vanno in parte attribuite alla mancanza di una adeguata visione di insieme che, come ampiamente richiamato nell'ambito del quadro di riferimento sovraordinato, rappresenta una prerogativa irrinunciabile ai fini del conseguimento di approcci sostenibili.

Tuttavia, è preponderante il discutibile frequente ricorso a modalità di "aggiustamento" dei dati caratterizzanti le argomentazioni addotte in favore delle scelte progettuali

inequivocabilmente divergenti rispetto a quelle più obiettivamente rilevabili entrando nel merito degli specifici argomenti, che lascia presumere la prevaricante esigenza di concretizzare l'opportunità di accesso ai benefici economici dei fondi ex pain a discapito della auspicata, e indispensabile, priorità nella individuazione delle scelte più efficaci, efficienti e sostenibili in termini ambientali, sociali ed economici.

Non sfuggirà in proposito all'Ente destinatario delle presenti osservazioni che gli interventi proposti per il litorale di Martinsicuro costituiscono attuazione e completamento di un progetto redatto alla fine degli anni '90 (c.d. progetto R.I.C.A.M.A.): l'esperienza maturata in questi lunghi anni impone la necessità di riverificare lo stato delle spiagge abruzzesi e aggiornare il piano degli interventi, con un respiro programmatico di medio lungo-periodo, al fine di non incorrere nuovamente nel tipico errore compiuto finora e consistente nel risolvere (o quantomeno nel tentare di risolvere) situazioni contingenti e locali senza tenere conto degli effetti complessivi degli interventi e dei profili di pregiudizio per le aree limitrofe agli interventi realizzati.

Pertanto, in ragione delle considerazioni nelle precedenti pagine, si esprime un parere fortemente sfavorevole alla realizzazione del progetto.

Con alta considerazione.

Alba Adriatica, 12/11/2015

COSTA DEI PARCHI - Consorzio di Operatori Turistici

Il Presidente

Ciabattoni Rivo Rico

